

*Ordine Interregionale dei Chimici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise*
00184 Roma - Via delle Quattro Fontane 16



Roma 01.10.2013
Prot.n°363/FM/av/13

Racc. via Fax (06.67663391)

Spett.le

Provincia di Roma
Dipartimento "IV" Servizi di Tutela e
valorizzazione dell'Ambiente
Servizio 3 Tutela Aria ed energia
Via Tiburtina, 691
00159 Roma (RM)

c.a. Arch. Luca Campofelice
e p.c. Dr. Chim. Roberto Ricciarello

Oggetto: Considerazioni su Vs nota n° 111404/13 del 22.08.2013

Per tramite di alcuni ns iscritti riceviamo comunque, con piacere, la Vostra nota del 22 agosto 2013, Prot. 111404/13, della quale si apprezza la volontà di discriminare in merito alle false certificazioni prodotte da alcune società per ottemperare alle prescrizioni autorizzative in materia di emissioni in atmosfera, auspicando tale attenzione anche per ogni altro settore inerente le analisi chimiche.

Tuttavia, ci preme segnalare che, pur condividendone in linea di massima i contenuti, non può essere l'ufficio tecnico della Provincia di Roma a disciplinare circa i requisiti minimi delle certificazioni analitiche a firma dei Chimici, se non eventualmente in accordo con l'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, unico competente *ex legis* a regolamentare in materia.

In merito alle modalità di trasmissione si fa presente, invece, che sebbene specificato che la certificazione analitica debba riportare la firma ed il timbro in originale del professionista che ha titolo ad effettuare le analisi (cfr.1), viene riportato, in contrasto, che dal 01 ottobre 2013 saranno accettate esclusivamente certificazioni analitiche firmate digitalmente, requisito peraltro non obbligatorio per legge.

Dalla stessa nota emerge ancora che alcuni certificati analitici sono risultati falsificati e l'Ufficio ha, giustamente, provveduto ad informarne l'Autorità Giudiziaria.

Si fa notare, pertanto, che qualora si fosse trattato di colleghi iscritti a questo Albo la Provincia avrebbe dovuto darne tempestiva comunicazione allo scrivente in quanto Autorità Competente in ambito disciplinare.

Si coglie altresì l'occasione, per sensibilizzare il Vs ufficio circa il rigetto di certificazioni analitiche emesse, in abuso di professione, da soggetti non abilitati poiché ex D.P.R. 328/01 Art. 36 è prerogativa del solo Chimico iscritto al rispettivo Albo professionale la certificazione di *"....analisi chimiche effettuate con qualunque metodo ed a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza...."*

Distinti saluti



Il Presidente
(Dott. Fabrizio Martinelli)